



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI IMPERIA**

Sezione Civile – Ufficio Procedure concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Teresa DE SANCTIS

Presidente Rel.

Dott.ssa Evelina IAQUINTI

Giudice

Dott.ssa Martina BADANO

Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con ricorso N. **10 -1/2026** RG. da:

**Antonio Rocco BARBIERI**, nato a Vibo Valentia (CZ) il 31 dicembre 1962, residente in Camporosso (IM) Via Sant'Andrea, 5, c.f. BRBNNR62T31F537J, difeso dagli Avv.ti Donato Ivo Tiri e Ramona Zappia

con l'ausilio del Dott. Luca Passaro con studio in Imperia, Via Belgrano 4, PEC: lucapassaro@pec.it iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Imperia al n. 339 e all'elenco dei Gestori della crisi tenuto dall'OCC Dottori Commercialisti Imperia, nominato da detto Organismo quale Gestore della crisi nel Procedimento avente protocollo n. 254 del 31 Maggio 2022.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Vista la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 D.Lgs. N.14 del 12/01/2019 depositata il 1 aprile 2026 dal Sig. BARBIERI Antonio Rocco;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede in Camporosso (IM), via Sant'Andrea 5;

Vista la relazione ex art. 269 c.2 CCII del Gestore della crisi, Dott. Luca Passaro:

Rilevato che il Dott. Passaro ha valutato completa e attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,



Rilevato che il Gestore della Crisi ha attestato la veridicità dei dati esposti e ha confermato la veridicità di quanto indicato dal ricorrente con l'esito delle verifiche effettuate e con le informazioni creditizie;

Osservato che, secondo quanto esposto dal Gestore, il ricorrente è disoccupato dal 2016, il suo nucleo familiare è composto altresì dalla moglie e ha due figli di 16 e 23 anni,

Che il patrimonio del Sig. Barbieri è costituito da:

- quota di 1/7 degli immobili iscritti al catasto del comune di Nicoterra (VB) (Fg 1 part. 158 cat. C/6 rendita 15,70 Fg 21 part 160 sub. 1 cat. C/3 rendita 17,35; Fg 21 part 160 sub 2 cat. A/4 rendita 148,74), la cui liquidazione è stata sin d'ora indicata come antieconomica dal Gestore della crisi, che ne ha prospettato la non inclusione nell'attivo destinato alla soddisfazione dei creditori

- immobile che, secondo quanto si legge nella relazione, avrebbe acquistato il Sig. Barbieri il 1 agosto 2020, sito in Camporosso (IM), identificato catastalmente al N.C.E.U. alla sezione urbana, foglio 4, particella 003 classe 3 cat. A/4 rendita catastale € 260,29 e al foglio 4 particella 1041 classe 2 cat. C/2 rendita 35,22 (fermo restando che potrà essere chiarito nel prosieguo dal liquidatore se l'immobile, peraltro ipotecato, è in comunione legale tra coniugi o meno (cfr relazione pg. 5, "quota di un mezzo");

- terreni iscritti al Catasto Terreni del comune di Camporosso:

fg. 4 part. 2 seminativo mq 806

fg. 4 part. 5 incolto mq 78

fg. 4 part. 1352 seminativo mq 532

fg 4 part 1353 seminativo mq 25

fg 4 part 1355 seminativo mq 20

fg. 4 part 1354 seminativo mq 333

fg. 4 part. 1356 seminativo mq 393

fg 4 part 1357 seminativo mq 22;

Che su detto compendio, secondo quanto si legge nella relazione, è stata iscritta ipoteca volontaria il 3/10/2007 a garanzia di mutuo concesso dal Banco BPM di € 160.080 della durata di 20 anni;

Rilevato che la situazione debitoria facente capo al ricorrente è stata provvisoriamente quantificata dal Gestore in circa € 229.127,00 complessivi, da suddividersi in debiti verso il ceto bancario (in primis quello indicato da Banco BPM in €154.000,00 per mutuo ipotecario primo grado) e debiti derivanti da avvisi di pagamento o cartelle esattoriali, oltre ai crediti prededucibili;

Ritenuta sussistente la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal Sig. Barbieri ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni regolarmente e secondo le scadenze pattuite (ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII) (fermo restando che occorrerà procedere, in vista della vendita competitiva, a perizia



di stima dell'immobile, salvo sia stato già utilmente stimato nell'ambito della esecuzione immobiliare citata in ricorso);

Rilevato che non sono stati segnalati atti in frode ai creditori compiuti nel quinquennio;

Rammentato che ai sensi dell'art. 150 CCII e 270 co. 5 "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

che ai sensi dell'art. 151 CCII e 270 co. 5 "La liquidazione controllata apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150";

che, pertanto, effetto automatico dell'apertura della procedura di liquidazione controllata è il divieto, dal giorno del deposito della presente sentenza, di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, (artt. 270 comma 5, e 150 CCII), salvo diversa disposizione della legge (es. art. 41 tub ove il creditore esecutante ipotecario sia portatore di un credito fondiario);

che la presente sentenza determina l'apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori del Sig. Barbieri sul patrimonio del debitore;

che eventuali creditori "fondiari" conservano la facoltà di cui all'art. 41 TUB ma devono in ogni caso insinuarsi al passivo in quanto solo in sede concorsuale è stabilita definitivamente la quota che effettivamente compete loro sul valore di liquidazione del patrimonio del debitore ricorrente;

che il liquidatore per effetto del richiamo dell'art. 216, operato dall'art. 275 co. 2 può, in forza del comma 10 della norma richiamata, subentrare nelle procedure esecutive pendenti e intervenire a norma del comma 2 dell'art. 41 tub in quelle fondiarie;

che dall'apertura della liquidazione controllata il ricorrente è spossessato di tutto il suo patrimonio eccetto:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c.;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.



Rammentato che lo spossessamento del patrimonio del debitore comporta l'inefficacia degli atti compiuti dal debitore e dei pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della presente procedura;

la scadenza dei crediti pecuniari;

la perdita da parte del debitore del potere di disporre sul piano sostanziale dei beni e crediti appresi alla procedura e la perdita della legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti giuridici patrimoniali facenti capo alla procedura e il trasferimento di tale capacità in capo al liquidatore;

Rammentato altresì che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli art. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

### P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 268, co. 2, 270 e ss CCII

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. **Antonio Rocco BARBIERI**, nato a Vibo Valentia (CZ) il 31 dicembre 1962, residente in Camporosso (IM) Via Sant'Andrea, 5, c.f. BRBNNR62T31F537J.
- 2) nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
- 3) nomina Liquidatore il dott. Luca Passaro;
- 4) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimi;
- 7) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese occorrenti per il mantenimento proprio e della propria famiglia, come comunicato dal liquidatore previa istanza di quantificazione al giudice delegato da parte del medesimo liquidatore;
- 8) dà atto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 270 comma 5 e 150 CCII, salvo diversa disposizione della legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



9) Autorizza il liquidatore all'apertura di conto corrente della procedura nonché ad accedere, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp.att. c.p.c.:

- 1) alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;

- dispone che il liquidatore pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- manda al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e ordina la trascrizione della sentenza sugli immobili del debitore compresi nel patrimonio destinato ai creditori, presso gli uffici competenti;

- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla formazione dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c. 1. CCII;

- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec

- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

– provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

– chiedi, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

al debitore e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R



o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

dispone

l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che venga autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia.

Imperia, 22/05/2026.

Il Presidente Rel.

dott. Maria Teresa De Sanctis

